



FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE
COMUNICATO UFFICIALE N° 66

Riunione del 15 maggio 2019

Sono presenti:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| - Avv. Massimo Rosi | Presidente |
| - Avv. Antonio Amato | Vice Presidente |
| - Avv. Antonio Mennuni | Componente estensore |

60.18.19 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

DRAGO Giorgia – atleta

BETRO' Andrea n.q. di Pres.te della ASD MIMAMY PINK

ASD MYMAMY PINK in persona del Pres.te p.t.

Con atto di deferimento pervenuto in data 11.04.2019 relativo al procedimento R.G. N. 58/2018-19 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

- **GIORGIA DRAGO:** perchè ritualmente convocata per tramite del suo sodalizio di appartenenza (la ASD Mymamypink) non si presentava al Trofeo delle Province 2018/19 presso la palestra Comunale "Giulio Campagna" di Reggio Calabria per le giornate del 03.12.2018, del 10.12.2018 e del 21.1.2019 senza dare giustificato motivo di detta assenza e così in violazione dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, degli artt. 9, e 16 dello Statuto FIPAV, dell'Art. 19 del R.A.T. e degli artt. 1 e 75 del Regolamento Giurisdizionale;
- **BETRO' ANDREA:** Per non aver consentito, nella sua qualità di Presidente della ASD MAYMAMY PINK, che l'atleta Drago Giorgia, selezionata per la partecipazione al Trofeo delle Province 2018/2019, prendesse parte a più incontri di detta manifestazione e così violando gli Artt. 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., 1 e 75 Reg. Giur.
- **ASD MYMAMY PINK:** A titolo di responsabilità indiretta ex Art. 76 n. 1 Reg. Giur. per i fatti contestati sub B) al proprio Presidente Betrò Andrea.



Il Tribunale Federale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l'udienza del 15 maggio 2019 nella quale compariva il rappresentante della Procura Federale che, illustrato il caso, concludeva per l'applicazione della sanzione dell'ammonizione con diffida nei confronti sia dell'atleta che del Presidente e per il non luogo a sanzione nei confronti del sodalizio; nessuno compariva per gli incolpati il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;

IL TRIBUNALE FEDERALE

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione del rappresentante della Procura Federale e le conclusioni del medesimo;
- Preso atto delle deduzioni difensive offerte dagli incolpati;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione pervenuta alla Procura Federale in data 29.01.2019, a mezzo della quale il Presidente del CT Reggio Calabria segnalava la condotta antiregolamentare degli odierni incolpati rei: quanto all'atleta di non aver risposto alle convocazioni ricevute nell'ambito delle attività di qualificazione Territoriale e selezione per il trofeo delle Province 2018/19 e quanto al sodalizio – e per esso al suo legale rapp.te p.t. – per non aver consentito all'atleta di ottemperare a dette convocazioni.

Nello specifico, si segnalava che l'atleta non aveva preso parte, nonostante le formali convocazioni inviate dal Comitato al sodalizio di appartenenza, ai raduni aperti del 3.12.18 e del 10.12.18, nonché alle convocazioni nominative per i giorni 17.12.2018, 14.01.19, 21.01.19 e 28.01.19, peraltro giustificando solo le assenze del 17.12.18 e del 28.01.19.

Con comunicazione integrativa del successivo 13.02.2019, il Presidente del CT Reggio Calabria riferiva di aver ricevuto quello stesso giorno due certificati, datati rispettivamente 06.02.19 e 12.02.19, attestanti il primo problemi di salute ed il secondo impegni scolastici che avevano impedito all'atleta di partecipare alle sedute del 14 e del 28 gennaio 2019.

Con ulteriore comunicazione del 27.02.2019 si precisava infine che il sodalizio ASD MYMAMY PINK aveva comunicato al CT che l'atleta avrebbe preso parte solo per 45 minuti al raduno del 18.02.19 per concomitanti impegni sportivi (gara U18F) e che non avrebbe invece partecipato al raduno del 25.02.19 per motivi logistici e metereologici. Acquisite dette comunicazioni ed i documenti allegati alle stesse, ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare degli odierni incolpati, La Procura Federale formalizzava il



deferimento degli stessi dinanzi al Tribunale con il capo di incolpazione trascritto in epigrafe.

Con successiva comunicazione del 09.05.2019, il Presidente del CT Reggio Calabria informava questo Tribunale di un incontro, svoltosi tra le parti interessate, nel corso del quale ci sarebbe stato un chiarimento, dandosi atto che l'atleta "*pur provenendo da San Lucido paese che dista da Reggio Calabria più di 350 Km A/R*" ha poi preso parte regolarmente ai successivi raduni ed ha fornito un apporto tecnico notevole, contribuendo agli ottimi risultati conseguiti dalla Rappresentativa Femminile del CT Reggio Calabria.

Il Tribunale Federale, se pur nei limiti e con le precisazioni che seguono, ritiene che le violazioni contestate dalla Procura sussistano, in quanto documentate e comunque pacifiche.

Va innanzitutto chiarito che il raduno fissato per il 21.01.2019, cui si fa riferimento nel capo di incolpazione, risulta in realtà non essere stato effettuato per sopraggiunti problemi familiari del selezionatore provinciale. Ne deriva che l'inottemperanza alle convocazioni debba essere circoscritta ai due raduni iniziali, aperti a tutte le atlete di categoria, fissati per il 3 e per il 10 dicembre.

Pur così circoscritta, ritiene il Tribunale che la condotta dell'atleta integri una chiara violazione delle norme citate nel capo di incolpazione ed in particolare dell'obbligo facente carico a tutti gli atleti tesserati di rispondere alle convocazioni delle rappresentative territoriali, siano queste a livello provinciale, regionale o nazionale.

E non vi è dubbio che nel caso di specie l'atleta abbia disatteso le prime due convocazioni, senza peraltro preannunciare e giustificare la propria assenza e che tale condotta sia dunque passibile di sanzione.

Pur tuttavia, alla luce delle obiettive difficoltà logistiche evidenziate in atti e della tipologia (aperta) dei raduni disertati, considerato che l'atleta risulta poi aver ottemperato alle successive convocazioni individuali e contribuito fattivamente agli ottimi risultati ottenuti dalla rappresentativa, ritiene il Tribunale che la sanzione possa essere mitigata come riportato in dispositivo.

Parimenti va ritenuta sussistente e meritevole di sanzione la responsabilità disciplinare ascritta al Presidente del sodalizio di appartenenza dell'atleta, cui incombe l'onere di consentire in ogni modo ai propri tesserati di rispondere alle convocazioni delle varie rappresentative territoriali. Ed agli atti non vi è prova che il sodalizio abbia fatto quanto in suo potere per garantire la presenza dell'atleta ai raduni indetti dal CT, ed invero, come evidenziato nella comunicazione a firma del sig. Andrea Betrò acquisita agli atti



della Procura in data 19 marzo 2019, emerge che la decisione di non rispondere ai primi raduni sia stata quanto meno condivisa dall'allenatore per l'elevato costo della trasferta e per concomitanti impegni agonistici.

Anche per il Presidente, cui peraltro va dato atto di essersi adoperato affinché la vicenda si risolvesse nel migliore dei modi, valgono le circostanze attenuanti evidenziate a corredo della condotta ascritta all'atleta che inducono il Tribunale a mitigare la sanzione come riportato in dispositivo.

Alla luce di quanto sin qui argomentato e delle effettive responsabilità accertate, il Tribunale delibera il non luogo a sanzione in danno del sodalizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico dell'atleta Giorgia Drago e del Presidente Andrea Betrò la sanzione dell'ammonizione con diffida e di non dar luogo a sanzione nei confronti della ASD Mymampink.

Roma 16 Maggio 2019

Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 17 maggio 2019